



**Criteri e modalità per la concessione del contributo camerale
ai fondi rischi degli Organismi di garanzia collettiva fidi**

- Anno 2014 -

(approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 20 ottobre 2014)

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO E DEFINIZIONI.

La Camera di Commercio I. A. A. di Venezia, con delibera del Consiglio n. 20 del 19/12/2013, nell'intento di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese della provincia, destina per l'anno 2014 la somma di **€ 700.000,00**, per la concessione di contributi ad Organismi di garanzia collettiva fidi (in seguito "Confidi"), operanti in provincia di Venezia, finalizzati all'erogazione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese della provincia, per sostenerne l'accesso al credito.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intendono:

- per "imprese socie affidate", le imprese aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Venezia regolarmente iscritte e/o annotate presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia alla data del 31 dicembre 2013;
- per "Testo unico bancario" (T.U.B.), il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni;
- per "Confidi 106" i Confidi iscritti all'elenco speciale degli "intermediari finanziari", dotati di particolari requisiti (volumi di attività finanziaria, adeguatezza patrimoniale, ecc.) e vigilati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del T.U.B., versione aggiornata alla legge 18 maggio 2012, n. 62 (già "Confidi 107");
- per "Confidi 112" i Confidi iscritti all'elenco generale di cui all'art. 112 del T.U.B., versione aggiornata alla legge 18 maggio 2012, n. 62 (già "Confidi 106");
- per "garanzia a prima richiesta" la promessa di pagamento da parte del Confidi per conto dell'imprenditore finanziato a favore della Banca beneficiaria contro semplice richiesta scritta da inoltrarsi entro una determinata scadenza;
- per "garanzia sussidiaria" la promessa di pagamento da parte del Confidi per conto dell'imprenditore finanziato a favore della Banca beneficiaria, previa escussione preventiva del patrimonio dell'impresa e dei suoi garanti.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 gli Organismi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti nella forma di consorzi con attività esterna, o di società cooperative, o di società consortili per azioni, o a responsabilità limitata o cooperative iscritti all'elenco speciale degli "intermediari finanziari", i quali:

- 1) dispongano di un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, che non può essere inferiore a € 250.000,00;
- 2) dispongano di un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a € 100.000,00;
- 3) possano adeguatamente comprovare, in sede di domanda di contributo, l'attività svolta nell'anno precedente a quello di riferimento, a favore delle imprese socie affidate iscritte e/o annotate al registro Imprese delle Camera di Commercio di Venezia.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Per accedere ai finanziamenti del presente bando, gli Organismi devono:

- a) promuovere l'accesso al Fondo presso tutte le imprese potenzialmente interessate aventi sede legale e/o unità locali nella provincia, regolarmente iscritte e/o annotate al Registro Imprese della provincia di Venezia;
- b) consentire un controllo sulla propria attività da parte della Camera di Commercio di Venezia tramite verifiche a campione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio firmate dal legale rappresentante, relative ai dati riportati dal bilancio di esercizio e relativa nota integrativa, dai documenti contabili e dalle registrazioni aziendali relative ai dati di operatività dichiarati per l'erogazione del contributo annuale, ovvero di tutte le dichiarazioni presentate sia in fase di partecipazione al presente bando sia in sede di rendicontazione del grado di impiego del Fondo costituito con il contributo camerale.

ARTICOLO 5 – DOMANDE DI CONTRIBUTO

A pena di esclusione, le domande per ottenere i contributi camerali di cui all'articolo 1 del presente bando devono essere formulate su modulo conforme a quello allegato ed essere spedite attraverso **Posta elettronica certificata** (per la data di spedizione farà fede la data di spedizione della e_mail) **in forma di documento informatico, con firma digitale, all'indirizzo: cciaa@ve.legalmail.camcom.it.**

Le domande devono indicare nell'oggetto dell'email la dicitura "Domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi agli Organismi di garanzia fidi". La domanda e i relativi allegati previsti dal comma successivo dovranno essere inviati in formato non modificabile (pdf) e sottoscritti mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

Si precisa che ogni singolo file dovrà essere firmato con firma digitale.

Le domande devono essere trasmesse nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2014 ed il 10 novembre 2014.

Saranno escluse le domande inviate prima e dopo tale termine.

Sempre a pena di esclusione, alla domanda devono essere allegati, ove non già depositati presso la Camera di Commercio di Venezia:

- a) copia dello statuto;
- b) copia del bilancio dell'esercizio, completo di nota integrativa, chiuso al 31 dicembre 2013, ovvero ricevuta dell'avvenuto deposito presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia;
- c) dichiarazione congiunta del Presidente/Legale rappresentante e del Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori, resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante:
 - ⇒ l'elenco numerato (con l'indicazione della denominazione, del codice fiscale, del comune in cui ha sede l'impresa) delle imprese socie affidate della provincia di Venezia al 31 dicembre 2013 (elenco allegato alla dichiarazione riportante la dicitura "*dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445*" e firma legale rappresentante);
 - ⇒ il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto;
 - ⇒ la disponibilità a fornire tutti i dati e gli elementi utili a conoscere l'attività svolta dall'Organismo richiedente, con riferimento ai contributi di cui al presente bando;
 - ⇒ che il consorzio o la cooperativa sono iscritti presso la Banca d'Italia ed il relativo numero di iscrizione;
 - ⇒ che la cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative ed il relativo numero di iscrizione;
 - ⇒ i dati sull'operatività richiesti dall'art. 6 Ripartizione del Fondo, distinti tra garanzie a prima richiesta e garanzie sussidiarie;
 - ⇒ la veridicità dei dati autocertificati, anche in riferimento al dettaglio di cui all'art. 6;
 - ⇒ la disponibilità ad aderire alla *Convenzione CCIAA Venezia – confidi 2014 (allegata)*;
 - ⇒ settore produttivo per il quale l'Organismo concorre alla ripartizione del contributo camerale in relazione al settore produttivo prevalente di appartenenza delle imprese garantite.

Per gli Organismi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia (Confidi 106) è sufficiente la dichiarazione sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante.

d) foglio informativo attestante il "costo effettivo e complessivo della garanzia" applicato alle imprese, ai fini della trasparenza richiesta in merito alla quota corrisposta dall'impresa per l'iscrizione al Confidi, ed ulteriori costi applicati in base alle diverse forme tecniche di garanzia (a prima richiesta e sussidiaria, ed eventuali altri servizi).

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, il rappresentante legale del Confidi potrà fare rinvio agli atti e ai dati di cui al punto c) già in possesso dell'Ente camerale, comunicati nell'anno in corso.

ARTICOLO 6 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Le risorse disponibili di cui all'art. 1 del Bando verranno ripartite tra i diversi settori economici della provincia di Venezia in base ai criteri approvati dalla Giunta con delibera n. 143 del 30/07/2014.

Nell'ambito di ciascun comparto la ripartizione del contributo sarà effettuata per l'80% sul totale delle garanzie a prima richiesta al 31/12/2013 e per il 20% sul totale delle garanzie sussidiarie al 31/12/2013.

Nel caso di mancanza di una delle due opzioni il calcolo del contributo sarà effettuato sull'intero importo assegnato al comparto.

Nell'ambito di ciascuna assegnazione settoriale, inoltre, la ripartizione dei contributi, nel caso di più organismi di garanzia all'interno dello stesso comparto, verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- A) il 50% dello stanziamento complessivo viene ripartito in base al *monte garanzie* in essere indicate per il valore residuo, al 31/12/2013 da ciascun organismo a favore di imprese operanti nella provincia di Venezia;
- B) il 25% viene ripartito in base al *monte affidamenti* in essere al 31/12/2013, attivati da ciascun organismo per le imprese operanti in provincia di Venezia (nuovi finanziamenti nell'esercizio di riferimento e finanziamenti degli anni precedenti, ancora attivi al 31/12/2013, per il valore residuo da pagare);
- C) il 25% viene ripartito sulla base del numero di soci della provincia di Venezia che hanno attivato ed usufruito, nel corso dell'esercizio di riferimento, di nuovi affidamenti garantiti dall'Organismo.

In caso di operazioni di fusione nel corso dell'anno di riferimento della domanda di contributo, i criteri per la ripartizione dei contributi vanno applicati ai dati risultanti dall'Organismo di garanzia, dopo l'operazione di fusione, per la quale deve essere, quindi, data tempestiva comunicazione via PEC all'indirizzo: cciaa@ve.legalmail.camcom.it.

In caso di assenza di domande all'interno di un comparto, l'eventuale somma eccedente verrà distribuita tra gli aventi diritto negli altri comparti, secondo i criteri di cui ai punti a) e b) e c) del presente articolo, fino ad esaurimento dei fondi.

ARTICOLO 7 - FONDO DI GARANZIA RISCHIO

I contributi verranno utilizzati esclusivamente per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, delle piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Venezia iscritte e/o annotate al Registro imprese della provincia di Venezia ed erogati per incremento del "Fondo di garanzia rischio Camera di Commercio di Venezia". Gli stessi dovranno essere iscritti nel Bilancio ed evidenziati analiticamente nella nota integrativa.

Nello specifico, i Confidi provvederanno a contabilizzare il contributo con le seguenti modalità:

- a) nel caso di "Confidi 112" tra i ricavi (Voce 80 del Conto Economico – Ricavi "Proventi straordinari") e spendendo le perdite definite su garanzie dell'esercizio tra i costi (Voce 90 del Conto Economico – costi "Rettifiche di valore su crediti e acc.ti per garanzie e impegni) ed infine accantonando l'eventuale importo residuo a Patrimonio netto (Voce 141 dello

Stato Patrimoniale "Riserva Fondi rischi indisponibili") su uno specifico conto da denominare "Fondo Camera di Commercio di Venezia";

- b) in caso di "Confidi 106" nel Conto Economico alla Voce 160 "Altri proventi e oneri di gestione" e spendendo le perdite definite su garanzie dell'esercizio alla Voce 100 "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento" ed infine accantonando l'eventuale importo residuo in sede di destinazione dell'utile di esercizio a Patrimonio Netto (Voce 160 dello Stato Patrimoniale "Riserve") su un specifico conto da denominare "Fondo Camera di Commercio di Venezia"

In ogni caso, sarà possibile utilizzare il Fondo per coprire sofferenze, maturate nel corso dell'anno di riferimento e nei successivi, relative a tutte le imprese garantite nella provincia di Venezia.

Qualora, a seguito dell'applicazione di specifiche disposizioni normative, le risorse in questione dovessero confluire nell'ambito del fondo consortile o del capitale sociale dell'organismo di garanzia, le medesime dovranno essere utilizzate esclusivamente a favore delle imprese socie della provincia di Venezia, al fine di garantire la tracciabilità del contributo camerale. Nel caso di violazione si applica quanto previsto all'art. 12 relativo ai Controlli.

Il Fondo si intende interamente impiegato qualora l'ammontare delle garanzie deliberate dai Confidi sia pari almeno a 8 volte l'ammontare del contributo ricevuto dalla Camera di Commercio di Venezia. Qualora l'ammontare del Fondo non dovesse consentire l'integrale soddisfacimento dei crediti vantati dalla banche, il Confidi provvede con le proprie risorse a liquidare i creditori.

ARTICOLO 8 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le contribuzioni di cui al presente bando saranno erogate con provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia e previa sottoscrizione di una convenzione bilaterale tra la Camera di Commercio di Venezia e l'organismo richiedente.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

I Confidi dovranno trasmettere con cadenza annuale, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Camera di Commercio di Venezia, una dichiarazione congiunta del Presidente/Legale rappresentante e del Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 contenente una relazione riepilogativa dell'attività svolta a sostegno dell'accesso al credito delle imprese affidate, allegando la seguente documentazione:

- 1) consuntivo dell'attività svolta nell'anno di riferimento, attestante il grado di impiego del fondo costituito grazie al contributo camerale, in riferimento al parametro imposto dal moltiplicatore di cui all'art. 7;
- 2) elenco anagrafico delle pratiche di finanziamento concesse nell'anno di riferimento, a valere sul contributo della CCIAA di Venezia;
- 3) elenco delle sofferenze pagate nell'anno di riferimento a valere sul fondo camerale, anche tramite eventuali risorse residue relative ad anni pregressi, con opportuna specifica;
- 4) riepilogo dei dati quantitativi relativi all'attività svolta, che specifichi:
 - il valore totale dei finanziamenti concessi nell'anno di riferimento dalle banche tramite l'intervento della garanzia a valere sul contributo camerale;
 - il valore totale delle garanzie prestate dal Confidi alle imprese, tramite il contributo camerale.
 - l'elenco dei nuovi affidamenti alle imprese della provincia di Venezia indicando gli importi e le percentuali delle garanzie sostenute con il contributo camerale.

Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate, nonché della conformità delle domande alle finalità dell'intervento del presente Bando.

A tal fine, il Confidi provvede all'istruttoria delle richieste pervenute dalle imprese e raccoglie la documentazione necessaria al perfezionamento della pratica.

Il Confidi, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto camerale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli Aiuti di Stato secondo la convenzione allegata al bando, nonché alla normativa nazionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare provvede:

- a fronte di accertamento della presenza dell'elemento di aiuto nella garanzia, a raccogliere e verificare il non superamento della soglia "De Minimis" tramite le autodichiarazioni rilasciate dalle MPMI beneficiarie finali degli interventi;

- a trasmettere con cadenza trimestrale alla Camera di Commercio la lista delle imprese beneficiarie di eventuali aiuti specificando per ciascuna impresa l'importo degli aiuti e la base giuridica sulla base della quale gli stessi sono stati erogati. In difetto di trasmissione nei tempi indicati si riterrà che il Confidi non abbia concesso garanzie contenenti elementi di aiuto, come previsto all'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra Camera di Commercio e Confidi allegata al bando;
- a comunicare formalmente il valore dell'aiuto in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda relativo alla concessione della garanzia agevolata, invitando le imprese beneficiarie a tenere nota dell'aiuto pubblico ai fini di future eventuali dichiarazioni "De minimis";
- a garanzia di maggiore tracciabilità dell'investimento pubblico il Confidi può inserire già nelle comunicazioni con le imprese beneficiarie della garanzia erogata con fondi camerale, il CUP – Codice Unico di Progetto, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, che l'Ufficio camerale competente comunicherà ai Confidi ammessi ai benefici del bando.

Il Confidi è tenuto, secondo la norma, a comunicare il CUP alle imprese beneficiarie al momento delle eventuali escussioni di tali contributi concessi sulle garanzie prestate e in tutta la documentazione afferente al fondo costituito presso il Consorzio medesimo.

ARTICOLO 10 – DETERMINAZIONE ESL

Per la determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, gli organismi di garanzia fidi faranno riferimento al "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" approvato, a seguito di notifica, con Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 per l'Italia, in linea con le possibilità offerte dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C, 155/02, in GUUE n. 155 del 20/06/2008, con riferimento ai regimi di garanzia che utilizzano i premi unici ai sensi del punto 4.5 della Comunicazione stessa.

Tale possibilità è espressamente richiamata nelle *Linee Guida per l'applicazione da parte delle Amministrazioni del metodo per la quantificazione dell'intensità di aiuti in forma di garanzie* di cui al decreto della Direzione generale per la politica industriale e la competitività, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2010 (in GU 179 del 3/08/2010).

L'impiego del Metodo nazionale costituisce peraltro uno dei presupposti ai quali è subordinata la possibilità per le PMI di considerare l'eventuale aiuto sotto forma di garanzia compatibile con il mercato comune ai sensi del Regolamento generale di esenzione UE n. 651/2014, nonché del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti in regime *de minimis*, in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 107 e 108 del TFUE.

Ulteriori indicazioni in merito alla metodologia di calcolo relativa all'elemento di aiuto nelle garanzie sono contenute nella Convenzione tra Camera di Commercio di Venezia e organismi di garanzia collettiva fidi per l'anno 2014, la cui firma è elemento preliminare all'erogazione dei contributi camerale, da formalizzare a seguito della concessione degli stessi da parte della Giunta camerale, una volta ultimata l'istruttoria domande.

ARTICOLO 11 – RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI RESIDUI

In caso di scioglimento dell'Organismo di garanzia, con conseguente cessazione dell'attività, lo stesso è tenuto alla restituzione dei residui dei contributi ricevuti dalla Camera di Commercio. Tale clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione del Consorzio o della cooperativa di garanzia fidi secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 38 e seguenti, del D.L. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 e nel caso di diverse destinazioni mutualistiche previste dai vigenti statuti dei singoli consorzi o cooperative.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio di Venezia ha facoltà di effettuare controlli a campione sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi, con facoltà di procedere alla revoca delle agevolazioni già erogate, qualora non sussistano le condizioni previste dal presente bando. Tali controlli riguardano anche l'elenco dei soci di ciascun soggetto richiedente il contributo. In caso di revoca del contributo, le somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite

maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato al Responsabile del Settore Promozione e Comunicazione.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione Interna: tel. 041/786258/209/288/289 - fax 041/786330 e-mail: promozione.interna@ve.camcom.it.